


9364/08



Rp 36908/03

S

N. _____
Cron. _____
Rep. 1273P

Alle Spese
d. Comis

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico della dodicesima sezione civile del tribunale di Napoli, dott. Massimo Troise, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36907/2003 Ruolo Generale,

TRA

R. _____ a, rappresentata e difesa dall'avv. _____, presso la quale è elettivamente domiciliata, a Napoli, alla via _____, per procura a margine della citazione;

Riau Sou
Paetano
c. 16
80145 Ne

ATTRICE

E

BANCA _____ S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. _____, presso il quale è elettivamente domiciliata, a Napoli, _____ per procura generale alle liti;

CONVENUTA

OGGETTO

Contratti bancari.

CONCLUSIONI

L'attrice, nelle conclusioni rassegnate con memoria del 14 agosto 2008, ed a verbale del 14 febbraio 2008, riepilogate anche in comparsa conclusionale, chiedeva che venisse dichiarata la nullità di tutti i contratti bancari e di intermediazione per acquisto titoli, ovvero pronunciato l'annullamento o la risoluzione di essi, e fosse ricostituita l'originaria provvista che la correntista

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice.

Il tribunale adito incaricava un C.T.U. per la risoluzione dei molteplici problemi contabili che la controversia presentava, in correlazione ai capi della domanda proposti, e cioè in particolare per conoscere quale sarebbe stata la provvista del conto corrente se le operazioni di investimento mobiliare ritenute illegittime dall'attrice, non fossero state eseguite, se il controvalore del primo investimento di lire 30.000.000 fosse stato riaccreditato sul conto corrente originario, anzichè in altro conto appositamente aperto, per ricondurre alla cadenza annuale la capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sul conto corrente originario; in ordine alle spese per le negoziazioni in titoli richieste dalla correntista, ed in ordine ai danni subiti per l'indisponibilità della somma di € 17.000,00 giacente sul conto 6902 per il cui risarcimento vi era un capo specifico di domanda.

Il tribunale adito, dopo aver invitato la banca a rielaborare i conteggi dei conti correnti, riportando la capitalizzazione trimestrale a quella annuale, e dopo l'acquisizione della relazione di perizia del nominato C.T.U., dopo la precisazione delle conclusioni, e dopo il deposito depositate delle conclusioni e delle repliche nei termini di legge assegnati, decideva la causa con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Occorre prendere le mosse dalla circostanza narrata dall'attrice, secondo la quale, dopo l'accensione del conto corrente n. 4449 dell'1 aprile 1986, alla data del 30 dicembre 1994 il conto presentava un saldo attivo di lire



39.329.722.

Tale era la situazione allorquando vennero acquistati, in due riprese, tra il giugno e l'agosto del 1995, due certificati di deposito della stessa Banca ~~di~~, a scadenza breve di sei otto mesi e tasso fisso, rispettivamente di lire 30.000.000 il primo e di lire 20.000.000 il secondo, per un totale di 50.000.000, utilizzando l'intero saldo del conto corrente detto, e determinando in tal modo un saldo passivo di lire 21.927.474 che veniva coperto da fido della banca su conto corrente concesso proprio per consentire la permanenza nel tempo dello scoperto medesimo.

Venuti a scadenza i suddetti titoli per gli importi originari la banca non ne riaccreditò il controvalore (con gli interessi) sul conto corrente detto, ma su un diverso conto titoli, contrassegnato con il n. 6902, senza che l'apertura di esso fosse stata autorizzata da lei, né ratificata, verificandosi così una separazione tra esso ed il conto corrente 4449 che, nel frattempo, aveva accresciuto la situazione debitoria, con l'addebito di interessi, commissioni e spese del conto titoli, e ciò a causa della preclusione della compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie dei due conti;

La banca continuò ad acquistare nuovi titoli alla scadenza di quelli precedenti, col sistema del pegno a "rotazione", per sottoporre i nuovi a pegno a garanzia del fido che copriva lo scoperto di conto corrente del conto 4449, e ciò fino all'ultima operazione costituita dall'acquisto di un titolo di euro 17.000,00 con scadenza al 22 settembre 2003, nel mentre il conto corrente originario n. 4449 presentava un saldo debitore di € 21.298,65.

A seguito delle contestazioni sollevate sulla intera situazione ed a seguito della richiesta di documentazione per meglio conoscere la situazione

formulata dal legale della ██████ la banca revocò il fido disponendo l'immediato rientro della somma di € 24.077,51 con raccomandata del 30 giugno 2003.

La convenuta non corrispose la somma e convenne la banca in giudizio introducendo questa causa.

Dall'espositiva si ricava *ictu oculi* che la scomposizione dei rapporti banca/cliente in due conti separati ha arrecato alla correntista il pregiudizio di produrre una situazione debitoria sul conto 4449 che non vi sarebbe stata se il ricavato della estinzione dei titoli fosse stato riaccreditato su tale conto corrente dal quale erano state prelevate le somme per l'acquisto dei primi titoli poi sostituiti con i successivi alla scadenza.

Ma la controversia ha anche altri aspetti, in quanto l'attrice lamenta che gli altri comportamenti ed atti regolatori dei rapporti economici tra le parti siano stati ugualmente illegittimi perché non conformi alla normativa di settore, e che siano stati di pregiudizio per lei, per cui formula le domande meglio esposte in sede di precisazione delle conclusioni.

Lamenta a tal proposito:

- che i titoli venduti per complessivi 50.000.000 erano costituiti da certificati di deposito a medio termine (6-18 mesi) emessi dalla medesima banca ████████████████████, e che la vendita venne eseguita in conflitto di interesse senza le garanzie del caso, così come quelli sostitutivi dei primi, acquistati, a rotazione, ~~acquistati~~ sempre con il ricavato della estinzione di quelli precedenti;
- che il fido, il pegno e l'apertura del conto titoli n. 6902 non vennero costituiti in forma scritta.

- che la separazione delle operazioni in titoli sul solo conto 6902 da quelle di conto corrente n. 4449, era stata fatta senza alcun contratto scritto, unilateralmente ed arbitrariamente dalla banca, e che le aveva arrecato notevole pregiudizio;
- che il rifiuto di corrisponderle il controvalore di circa € 17.000,00 proveniente dall'estinzione dell'ultimo investimento nel titolo del 20 marzo 2002 e scaduto il 23 settembre 2003 (a 18 mesi), benché sguarnito di atto costitutivo di pegno redatto per iscritto, era illegittimo, mentre ella aveva diritto alla restituzione della somma.

Per tali motivi invocava la nullità degli atti suddetti e chiedeva che, conseguentemente, venisse ricostituita l'originaria consistenza del suo conto corrente di originarie lire 39.329.722, con le operazioni attive e passive di conto corrente che ella aveva eseguito nel tempo, come se non vi fosse mai stato alcun investimento in titoli, e che la banca venisse condannata alla restituzione del controvalore del titolo di € 17.000,00 che essa aveva rifiutato di restituire.

In subordine chiedeva che, se le operazioni in titoli fossero ritenute legittime, ma illegittima la duplicazione dei conti, la ricostituzione dell'originaria consistenza fosse fatta come se le relative operazioni fossero state contabilizzate ed appoggiate sull'unico conto corrente di sua pertinenza, n. 4449, sempre con la condanna alla restituzione del controvalore dell'ultimo titolo di € 17.000,00 che essa aveva rifiutato di restituire.

In definitiva lamentava l'attrice che, se ella fosse stata libera di disporre della originaria consistenza del conto, che nella prima fase ammontava a lire 39.329.722, con le ordinarie operazioni passive ed attive, senza essere, per

così dire, costretta ad acquistare titoli per garantire lo scoperto determinatosi proprio per l'acquisto di essi, (come si è esposto in narrativa), non avrebbe mai avuto alcuno scoperto sul suo conto corrente 4449.

Ritiene il tribunale che le doglianze dell'attrice siano fondate.

Conflitto di interesse

Invero l'utilizzo dei certificati di deposito emessi dalla [REDACTED] per la costituzione del pegno, ritenuto indispensabile dalla banca per la concessione ed il mantenimento del fido con scoperto di conto corrente, fu fatta in condizioni di conflitto di interesse, avendo la banca imposto la scelta di titoli di sua emissione, trascurando la circostanza che, trattandosi comunque di operazione di investimento in strumenti finanziari, essa avrebbe dovuto offrire alla cliente la facoltà di scelta del titolo ritenuto più opportuno, previa adeguata informazione, della quale non v'è traccia alcuna negli atti, ma non circoscrivere la libertà del primo investimento e, addirittura, di quelle successivi mediante una sorta di delega in bianco che vincolava la cliente all'acquisto dei titoli emessi dalla banca medesima, esigendo così una operazione di investimento in strumenti finanziari che le consentiva il doppio vantaggio: quello di realizzare una operazione di "raccolta di denaro" per se stessa, e quello di vincolare l'operazione allo scopo di pegno, ed, infine, quello di immobilizzare una somma di denaro della correntista che rendeva indispensabile il permanere del fido, assicurandosi il perpetuarsi della operazione di raccolta per tutta la durata dello scoperto del conto corrente originario, non indispensabile per il pegno in se considerato, con la reiterazione dell'investimento stesso, che, come si legge nell'atto costitutivo del 29 ottobre 1998, e come essa riconosce, o come dimostra la lettera del

18 agosto 2000 prodotta dalla convenuta medesima (con la quale la banca avvisava la cliente del rinnovamento dell'investimento già unilateralmente eseguito), avveniva ad iniziativa della banca sulla base della originaria autorizzazione del 29 ottobre 1998, senza rinnovamento del consenso alla scadenza di ciascun titolo, a "rotazione", e, ciò che più conta, senza il rinnovamento della scelta del titolo da utilizzare allo scopo, in ossequio all'obbligo contrattuale assunto dalla cliente di investire in titoli della medesima specie.

Questi fatti avvennero prima e dopo l'entrata in vigore del T.U.F. del 24 febbraio 1998 n. 58, che, all'art. 21 disciplina la materia, espressamente disponendo che *nella prestazione di servizi di ridurre al minimo i conflitti di interesse ed, in situazioni di conflitto* (acquisto di titoli di essa intermediatrice finanziaria), devono adottare misure atte a salvaguardare i diritti dei clienti, operando cioè in massima buona fede onde evitare ad essi pregiudizi di sorta.

Inoltre non va trascurato che la scarsa conoscenza della materia da parte della investitrice, insegnante di professione, rendeva ancor più debole la difesa dei suoi interessi, per cui la banca ben sapeva di trovarsi di fronte ad una contraente che necessitava di una informazione adeguata, come per legge.

Se poi si considera che la scopertura del conto 4449, che rendeva necessario il mantenimento del fido ed il protrarsi del pegno con utilizzo dei propri certificati di deposito, risulta chiaro che l'interesse perseguito era quello della banca, mentre alla cliente restava il pregiudizio di trovarsi in una condizione di scopertura virtuale e non reale determinata dall'immobilizzo del

suo denaro e dall'impedimento della compensazione dei debiti e crediti dei due conti; come si vede il coordinamento dei rapporti negoziali posti in essere sembra finalizzato più al lucro della banca che all'utile investimento di denaro della cliente, come dimostra la circostanza che il 18 dicembre 1996 la banca non esitò a rinnovare unilateralmente l'operazione con una spesa di 30.840.000, eccedente rispetto alla giacenza di lire 30.000.000 del conto titoli n. 8902, con addebito dell'eccedenza di lire 840.000 sul conto corrente 4449, che si trovava già in condizioni di scopertura, operato sempre unilateralmente dalla banca, investimento questo che non può certo ritenersi di utilità per la cliente, e quindi in contrasto con i doveri dell'intermediatore finanziario.

Osserva il tribunale che, se è vero che la disciplina precisa delle operazioni in conflitto di interesse è stata scritta nel 1998, con l'entrata in vigore del T.U.F., e se è vero che la pratica ora descritta è iniziata prima, ma proseguita anche dopo il 1998, almeno fino al 2002, data dell'ultimo "investimento" a rotazione nel titolo venuto a scadere il 23 settembre 2003, l'intero sistema doveva essere riportato alle condizioni di legittimità imposte dal T.U.F nel 1998 con il quale la legge non ha fatto altro che rendere specifici, nella materia, i canoni della buona fede che, secondo la disciplina del ~~previgente~~ codice civile, devono presiedere tutti i rapporti negoziali bancari, canoni che esistevano già prima della legge.

E ciò senza dire della preesistente d. lgs 23 luglio 1996 n. 415.

Nella fattispecie, invero, come si è esposto, il collegamento negoziale tra la concessione del fido, l'imposizione della garanzia con costituzione in pegno di titoli obbligazionari, unita alla imposizione della scelta di quelli suoi propri



di essa banca, con il vincolo del reinvestimento automatico alla scadenza con altri titoli della stessa specie, e sempre della banca, rende chiaro il quadro delle finalità perseguite, come già esposto.


Ciò sarebbe sufficiente ad accogliere la domanda di annullamento dell'intera negoziazione per le ragioni esposte, con diritto della cliente ad ottenere il ripristino della originaria provvista e la esclusione, dai rapporti economici tra le parti, degli effetti delle operazioni collaterali qui descritte, come se non fossero mai state eseguite, con la conseguenza che ella non avrebbe mai avuto bisogno di costituire e mantenere nel tempo un fido a garanzia di una scoperta del corrente n. 4449 che non vi sarebbe stata, come si vedrà, per cui non sarebbe sorta la necessità della costituzione del pegno.

Ma vi sono ulteriori profili di illegittimità come sopra accennato.

Forma scritta.

Che non vi sia stato contratto scritto di fido e di pegno non è vero in quanto la convenuta ha prodotto numerosi contratti scritti di fido su pegno di certificati di deposito della ~~banca~~, sottoscritti dalla Rubel, del 20 giugno 1995, del 20 giugno 1996, del 30 ottobre '97, del 29 ottobre 1998, l'ultimo dei quali composto di alcune pagine dattiloscritte contenenti numerose clausole, tra le quali ha rilevanza prevalente l'espressa autorizzazione alla banca di rinnovare alla scadenza l'investimento in titoli della medesima specie con il sistema del pegno relativo, che, secondo la difesa convenuta, sarebbe ammesso dalla giurisprudenza anche di legittimità dalla stessa indicata.

C'è da dire che tali contratti, per quanto concerno il fido, non recano gli elementi che gli articoli 117 e 119 del T.U.B. 385/93 richiedono, ossia l'indicazione delle condizioni che regolano il rapporto, e non coprono l'intero



periodo in quanto riguardano i primi anni di esso, dal 1996 al 2000, non già il periodo successivo cui l'affidamento venne esteso, fino al 18 luglio 2003 (data di revoca del fido), per cui la carenza formale riguarda gli anni dal 2000 in poi, mentre per quelli precedenti la carenza è sostanziale per la incompletezza del contenuto.

Per quanto riguarda il contratto di pegno va detto che per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 esso venne sottoscritto dalla Rubai, come si rileva dagli atti di concessione di fido in cui si faceva espresso riferimento al pegno su titoli, di cui veniva di volta in volta indicata la specie ed il numero, mentre per gli anni successivi esso venne rinnovato unilateralmente dalla banca senza la sottoscrizione di ulteriori contratti, ma sulla base della autorizzazione del 29 ottobre 1998.

Tale autorizzazione non soddisfa il requisito della forma richiesta dal T.U.B. per i contratti bancari, né si condivide che tale tipo di contratto sfugga alla disciplina del T.U.B. perché costituisce atto costitutivo di garanzia, in quanto, specialmente nel caso in esame in cui essa si realizza mediante l'investimento in strumenti finanziari, non esula certo dall'ambito della disciplina medesima, che è finalizzata proprio a richiamare l'attenzione del cliente sull'operazione che egli va a fare. Né va trascurato che il rinnovamento del pegno, consistente nel reinvestimento della somma ricavata dalla estinzione del titolo precedente costituito in pegno con altro titolo della medesima specie ed importo, consisteva in una operazione di intermediazione finanziaria che doveva seguire la disciplina sia dell'art. 18 del d.lgs 25 luglio 1996 n. 415 che quella dell'art. 23 primo comma del T.U.F. d.lgs. 58/98, che richiede la forma scritta a pena di nullità del singolo

contratto di intermediazione mobiliare; rispetto ad essi, ad avviso del tribunale, la vecchia autorizzazione alla rinnovazione del pegno a rotazione del 29 ottobre 1998, non era adeguata, perché non soddisfaceva i requisiti di concretezza ed attualità, rispetto alle operazioni di investimento che la banca andava a fare ad ogni scadenza successiva, dal 2000 al 2002, essendo generica ed inattuale, e comportando una delega *in bianco* alla banca, in aperto contrasto con la richiamata disciplina del T.U.F.

Sotto il profilo della forma dunque non v'è dubbio che la costituzione del pegno per gli anni successivi al 1999 le ultime operazioni di investimento in strumenti finanziari sono affette da nullità.

Manca anche la forma scritta, anche del contratto di apertura del conto corrente 6902 sul quale venne, inizialmente, versato il controvalore dei primi titoli estinti, e poi addebitate le operazioni di rinnovo dell'investimento.

Vero è che ad avviso della difesa convenuta non si trattava di un vero e proprio conto corrente, a dispetto della terminologia usata in corso di rapporto, ma solo di un conto di evidenza titoli, separato dal conto corrente della █████ n. 4449; ma è pur vero che esso non fu privo di rilevanza sostanziale, come la difesa convenuta sostiene, in quanto sortì l'effetto di operare una separazione delle risorse della correntista che, da un lato, prelevò le somme dal conto corrente per dare inizio alla serie di investimenti mobiliari per costituire il pegno a favore della banca, e dall'altro non poteva utilizzare il ricavato di essi alla scadenza per azzerare lo scoperto di conto corrente che si andava aggravando proprio per l'esecuzione delle suddette operazioni che rimanevano relegate in tale conto di evidenza titoli, con preclusione della compensazione: l'apertura di tale conto non fu dunque atto

contabile della banca privo di rilevanza negoziale, come sostiene la difesa convenuta, e, come tale, doveva rispettare la forma dei contratti bancari prevista dal T.U.B. n. 385/93, in vigore alla data della sua apertura, che non ammette operazioni bancarie orali, e manifesta così anch'essa il suo profilo di nullità.

Pregiudizio della separazione dei conti

Una volta aperto senza autorizzazione il conto 6902 per realizzare la separazione della contabilità e dei rapporti giuridici tra le parti, impedendo la compensazione tra le attività dell'un conto e le passività dell'altro, come s'è detto, si venne a creare il presupposto della creazione, permanenza ed aggravarsi della situazione debitoria del conto corrente 4449 della ██████ che reso necessario il ricorso al fido, per concedere il quale la banca pretese la garanzia di titoli obbligazionari, titoli emessa da essa medesima, tutte cose che si rivelarono pregiudizievoli per la correntista, che, invece, senza la separazione dei conti, non avrebbe avuto pregiudizio alcuno come si vedrà.

Da esse invece la banca traeva un profitto non proporzionato all'economia dell'operazione, in se comunissima, della concessione di un fido di modesto importo a disposizione del correntista da utilizzare mediante scoperto di conto corrente: in tali casi la banca opera una operazione di collocamento del denaro al tasso passivo applicato sulla scopertura per il tempo di sua permanenza, ma non di più.

Nella specie invece la banca, pretendendo il pegno su titoli di sua stessa emissione, non solo trasse il vantaggio di eseguire una operazione di raccolta di denaro non indispensabile alle esigenze della correntista, che mantenne in essere per tutti gli anni di durata del rapporto, (oltre dieci)




lucrando gli interessi passivi sul conto corrente di lei che, invece, non avrebbe conseguito se avesse consentito la compensazione sul medesimo conto corrente del ricavato della estinzione dei titoli, che avrebbe eliminato la situazione debitoria del conto con il denaro costantemente immobilizzato nei titoli pretesi in garanzia, che, come è agevole rilevare, era di importo non minore da quello dello scoperto, che, esposto in € 24.000,00 al 18 luglio 2003, era da diminuire per effetto del riporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi alla cadenza annuale, come dovuto, e che, alla luce della contabilità ricostruita dal C.T.U., non sarebbe proprio esistito senza l'immobilizzo della somma nel titolo costituito in pegno, pegno la cui invalidità è stata già accertata in questa sede per altri motivi.

Collegamento negoziale invalidante

Ritiene il tribunale che essendo stati posti in essere dalla banca vari contratti che, a prescindere dalla intrinseca invalidità dei medesimi per i motivi di forma e sostanza già esposti, essi abbiano determinato, per il collegamento degli effetti di ciascuno di essi, una causa unica fuorviante e diversa da quella specifica di ciascuno, consistente nella produzione di una artificiosa scopertura del conto corrente che rendeva indispensabile mantenere costantemente in essere il fido utilizzato mediante scoperto di conto corrente con addebito degli interessi passivi alla cliente, lucrativi per la banca, che otteneva il vantaggio ulteriore della raccolta di denaro corrispondente al valore di singoli certificati di deposito di sua emissione, durante tutta la durata del rapporto, mediante immobilizzo della somma che, da ultimo, era di € 17.000,00.

Poiché si tratta di una causa anomala ottenuta senza la previa coscienza e



consapevolezza della correntista il cui consenso, rispetto al risultato finale ulteriore detto, non era libero e consapevole, come vuole l'art. 117 del testo unico bancario, ritiene il tribunale che, anche sotto tale profilo, tutti i negozi diversi dall'apertura e gestione ordinaria del conto corrente (fido, apertura del conto 6902, separazione della contabilità, costituzione del pegno) debbano essere annullati per vizio del consenso della correntista rispetto alla causa unitaria ora descritta, con accoglimento della domanda di ricostituzione dell'originaria provvista.

Rifiuto della restituzione del controvalore del titolo di € 17.000,00

In particolare va dichiarata l'illegittimità del rifiuto di restituire la somma riveniente dalla estinzione dell'ultimo certificato di deposito di € 17.000,00 sottoposto a pegno, per il motivo che del pegno si è dichiarata la invalidità per i motivi sopra indicati, e non possono essere conservati gli effetti ragioni per cui la somma di € 16.938,36 rifiutata va invece restituita alla cliente, con gli interessi in misura legale dalla data di estinzione del titolo ossia dal 22 settembre 2003 al pagamento.

Riepilogando la ~~_____~~ ha diritto non solo alla declaratoria di invalidità dei suddetti contratti bancari, ma anche al risarcimento del già individuato danno economico, come da sua richiesta, che va determinato mediante la ricostruzione della originaria provvista, escludendo la separazione artificiosa della contabilità realizzata con l'apertura del conto di evidenza titoli n. 6902, l'immobilizzo del denaro nel pegno, il ricalco della capitalizzazione degli interessi passivi riportandolo alla durata annuale, con il che, il conto corrente 4449, secondo i conti elaborati con dovizia di riferimenti e precisa risposta ai quesiti, il C.T.U. ha accertato.



Il medesimo, nella persona del dr. [REDACTED], ha concluso nel senso ora indicato, determinando in € 3.982,56 la provvista che al momento della sua indagine (ottobre 2006) avrebbe presentato il conto l'acquisto dei titoli, ed il conseguente immobilizzo del denaro prelevato originariamente proprio dal conto corrente allorquando era notevolmente attivo, riportando alla durata annuale la capitalizzazione trimestrale.

Ad essa vanno aggiunte le spese di gestione del conto titoli non dovute ed indebitamente caricate sul conto 4449, in € 168,56, maggiorate degli interessi corrisposti sulle stesse in € 109,30, per un totale di € 4.260,42 (3.982,56 + 168,56 + 109,30).

Tale somma deve essere dunque corrisposta alla correntista, con gli interessi, non dalla domanda, ma dalla data dell'elaborato peritale del 16 ottobre 2006, epoca cui sono aggiornati i conteggi suddetti, fino al pagamento.

S'intende che siffatta conclusione contabile esclude che sia dovuta la somma di € 24.077,51 richiesta dalla banca a titolo di rientro dello scoperto di quel conto corrente, che, come s'è ora detto, era a credito dopo la ricomposizione della provvista operata dal C.T.U.

Invece la somma capitale di € 17.000,00, ridotta in sede di estinzione del titolo ad € 16.938,36, va corrisposta alla [REDACTED] causa della accertata invalidità del vincolo pignoratorio posto a base del rifiuto dalla banca, con gli interessi dalla data dell'accreditamento sul conto 6902 del controvalore di esso (22 settembre 2003), fino al pagamento.

Gli interessi sulla somma detta sono sufficienti a compensare l'attrice del mancato utilizzo del denaro, mancando la prova, anche presuntiva, che ella

avrebbe investito la somma medesima nell'acquisto di altro strumento finanziario che le avrebbe dato un reddito presunto che il C.T.U. ha indicato in € 1.365,49, se non necessitata dalla esigenza di costituire un pegno in titoli a favore della banca .

La maggiore somma di € 78.000,00, richiesta a titolo di risarcimento, non trova giustificazione in quanto l'attrice, una volta ricostituita la sua provvista, od una volta ottenuto la restituzione, ottiene il pieno risarcimento del danno derivato dal coordinamento dei negozi invalidi sopra evidenziato.

Danni ulteriori dovevano essere allegati e provati, ma, in mancanza, alcun risarcimento ulteriore va riconosciuto.

Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di C.T.U..

La provvisoria esecuzione discende dalla legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli così provvede:

1. dichiara la nullità dell'apertura del conto evidenza titoli n. 6902, del fido, nonché della costituzione del pegno rotativo su certificati di deposito della [REDACTED], e segnatamente sull'ultimo di € 17.000,00 con scadenza al 22 settembre 2003;
2. dichiara la illegittimità della separazione della contabilità del conto corrente n. 4449 da quella del conto di evidenza titoli n. 6902, e la necessità della riunificazione di essi;
3. dichiara illegittimo il rifiuto di restituzione della somma di € 16.938,36;
4. condanna, conseguentemente, la convenuta [REDACTED], in persona del legale rappresentante, a pagare alla [REDACTED] la somma di € 4.260,42, con gli interessi legali dal 16 ottobre 2006 al pagamento,


NAPOLI
CIVILE

nonché la somma di € 16.938,36, con gli interessi legali dal 22 settembre 2003 al pagamento, nonché a rimborsare alla medesima le spese processuali che liquida in € 950,00 diritti, 2.000,00 per onorari, oltre il 12,50% per spese generali (ex art. 14 tariffa professionale), oltre € 250,00 per spese effettive presuntivamente sostenute, oltre C.P.A. ed I.V.A. se documentata con fattura, ed oltre quelle di C.T.U. come liquidate in € 2.612,15, a presentazione di fattura;

5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Napoli 2 luglio 2008.

Il giudice unico del tribunale di Napoli



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
06/07/08 11 SET. 2008

